



Città di Gardone Val Trompia

C.F. n° 00304530173 - P.IVA n°: 00553520982

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA e GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Ai sensi del D.Lgs 152/2006

Modifiche rispetto alla revisione del 22.02.2016 indicate a lato. In particolare sono stati modificati:

- Art. 9: specifica in merito alla raccolta del secco in previsione dell'applicazione di una tariffa puntuale
- Art.10.4: sanzioni: prevista responsabilità solidale dell'amministratore di condominio.

Approvazione		D.C.C. n. 54 del 24.11.2014. Esecutiva il 17.01.2015	- Adeguamento al nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta Integrale avviato il 01.12.2014	
Revisione	22.02.2016	D.C.C. n. 10 del 03/03/2016 Esecutiva il 04/04/2016	- Modifica Criterio conferimento "Materiali da demolizione" da "Volume" a "Peso"; - Elenco nuovi Codici CER - Inserimento identificazioni aree Spazzamento stradale e "Secco "Residuo.	- art. 1.6.a - art. 5.3.1 - art. 5.3.2

Revisione	20.10.2016			
-----------	------------	--	--	--

Città di Gardone Val Trompia	1
TITOLO 1. GENERALITA' E DEFINIZIONI	5
art. 1.1 Oggetto del Regolamento e Principi generali.....	5
art. 1.2 Definizioni.....	6
art. 1.3 Classificazione dei rifiuti.....	10
art. 1.4 Limiti al campo di applicazione.....	11
art. 1.5 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani.....	12
art. 1.6 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi.....	12
art. 1.7 Esclusioni dall'assimilazione.....	14
art. 1.8 Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di raccolta.....	14
TITOLO 2. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	15
art. 2.1 Organizzazione della raccolta dei rifiuti.....	15
art. 2.2 Obiettivi.....	15
art. 2.3 Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio.....	16
art. 2.4 Trasporto.....	16
art. 2.5 Smaltimento.....	17
art. 2.6 Norme generali relative a tutti i sistemi di raccolta.....	17
TITOLO 3. RACCOLTE DOMICILIARI DEI RIFIUTI INTERNI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	19
art. 3.1 Calendario di raccolta domiciliare dei rifiuti interni.....	19
art. 3.2 Raccolta differenziata RIFIUTI ORGANICI (F.O.R.S.U.).....	19
art. 3.3 Raccolta Differenziata CARTA E CARTONE.....	21
art. 3.4 Raccolta Differenziata VETRO E LATTINE.....	22
art. 3.5 Raccolta Differenziata della PLASTICA.....	22
art. 3.6 Raccolta indifferenziata del rifiuto SECCO RESIDUO.....	23
art. 3.7 Raccolta dei rifiuti urbani INGOMBRANTI.....	25
TITOLO 4. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI	26
art. 4.1 Generalità.....	26
art. 4.2 Raccolta Differenziata PILE E BATTERIE ESAURITE.....	26
art. 4.3 Raccolta Differenziata FARMACI scaduti o non utilizzati.....	26
art. 4.4 Raccolta Differenziata Scarpe, INDUMENTI ed abiti usati.....	26
art. 4.5 Raccolta Differenziata Contenitori utilizzati per PRODOTTI TOSSICI e/o infiammabili.....	26
art. 4.6 Raccolta SIRINGHE abbandonate.....	27
art. 4.7 Raccolta differenziata degli OLII MINERALI.....	27
art. 4.8 Raccolta differenziata delle BATTERIE PER AUTOVEICOLI.....	27
art. 4.9 Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	28
art. 4.10 Raccolta Differenziata Conferimento dei rifiuti VEGETALI provenienti da aree verdi.....	28
TITOLO 5. CENTRI DI RACCOLTA	29
art. 5.1 Caratteristiche del servizio.....	29
art. 5.2 Caratteristiche del servizio.....	29
art. 5.3 Rifiuti conferibili.....	29
art. 5.4 Orari, calendario e modalità di accesso.....	32
art. 5.5 Attività di conferimento.....	32
art. 5.6 Gestione del centro di raccolta.....	33
art. 5.7 Modalità di smaltimento.....	33
art. 5.8 Sicurezza della struttura.....	33
art. 5.9 Divieti.....	34
TITOLO 6. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	35
art. 6.1 Oneri dei produttori e dei detentori.....	35
art. 6.2 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	35
art. 6.3 Responsabilità del detentore.....	35
art. 6.4 Terre e rocce da scavo.....	35
TITOLO 7. RACCOLTA RIFIUTI URBANI ESTERNI	36
art. 7.1 Definizioni.....	36
art. 7.2 Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni (SPAZZAMENTO STRADALE).....	36
art. 7.3 Attività di svuotamento CONTENITORI PORTARIFIUTI.....	37
art. 7.4 Conduzione di ANIMALI, raccolta e conferimento dei rifiuti.....	37
art. 7.5 Cantieri su aree pubbliche e private e piccoli interventi.....	38
art. 7.6 Attività di VOLANTINAGGIO.....	38
art. 7.7 Attività di Pulizia dei MERCATI.....	38
art. 7.8 Aree occupate da esercizi commerciali.....	39

art. 7.9	Servizi di igiene urbana per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	39
art. 7.10	Asporto degli DEPOSITI ABUSIVI.....	40
art. 7.11	Manufatti posti su suolo pubblico.....	40
art. 7.12	Servizio di viabilità invernale durante le nevicate eccezionali.....	40
art. 7.13	Attività di raccolta RIFIUTI CIMENTERIALI assimilabili all'urbano.....	41
art. 7.14	Divieti e obblighi degli utenti di spazi Pubblici.....	41
TITOLO 8.	SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.....	42
art. 8.1	Informazioni all'utenza.....	42
art. 8.2	Campagne di promozione e sensibilizzazione.....	42
art. 8.3	Incentivi e agevolazioni.....	42
TITOLO 9.	IL RUOLO DEL VOLONTARIATO.....	44
art. 9.1	Attività di raccolta differenziata del volontariato.....	44
art. 9.2	Principi gestionali e requisiti.....	44
art. 9.3	Condizioni operative.....	45
TITOLO 10.	CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	46
art. 10.1	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	46
art. 10.2	Ordinanze contingibili ed urgenti.....	46
art. 10.3	Controlli, accertamenti e vigilanza.....	46
art. 10.4	Sanzioni.....	46
art. 10.5	Abrogazione norme e Entrata in vigore.....	47
	Allegato "A – Principali sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento.....	48

TITOLO 1. GENERALITA' E DEFINIZIONI

art. 1.1 Oggetto del Regolamento e Principi generali

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale disciplinata dal presente regolamento:
 - a. privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - b. si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - c. rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il presente Regolamento:
 - a. disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - b. determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio;
 - c. favorisce il recupero di materiali;
 - d. prevede un distinto ed adeguato smaltimento di particolari rifiuti urbani.
4. il Comune, ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, persegue il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
5. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
6. il Comune, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, affronta la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e disciplina:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e. le misure atte a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,

7. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
8. Il Comune si impegna a fornire alla Regione, alla Provincia e all'Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
9. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di accordi di programma con soggetti pubblici e privati qualificati.

art. 1.2 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli 183, 184 e 218 del D.Lgs n. 152/2006, ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - a. utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune di Gardone Val Trompia; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
 - b. utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - c. utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera b);
 - d. utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio
 - e. contenitore;
 - f. utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
 - g. grandi utenze/utenze particolari: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
 - h. RIFIUTI URBANI RICICLABILI/RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, come esemplificativamente sotto indicato suddivise in:
 - i. CARTA E CARTONE: frazione recuperabile costituita da carta e cartone quali imballaggi, scatole, scatoloni, compresi imballaggi in cartone per bevande (tetrapak o simili) giornali, riviste, quaderni, fogli ...;
 - ii. IMBALLAGGI IN PLASTICA: bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.; flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.; confezioni rigide per dolciumi (es: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati); vaschette portauova, vaschette per alimenti, carne e pesce, vaschette/barattoli per gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; reti per frutta e verdura; shoppers e imballaggio secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari barattoli per alimenti in polvere; contenitori vari per alimenti per animali; coperchi in plastica; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa,

- della persona, cosmetici, acqua distillata; barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: articoli di cancelleria, salviettine umidificate, rullini fotografici, detersivi); blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gadget vari, gusci per giocattoli, articoli da ferramenta e per il "fai da te"); scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento; imballaggi di piccoli elettrodomestici in polistirolo espanso; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti, buste (es: sacchi per detersivi); vasi per vivaisti; piatti e bicchieri in plastica monouso; grucce appendiabiti.
- iii. UMIDO/ORGANICO: scarti di cucina putrescibili ad alto tenore di umidità, quali: avanzi di pane, pasta, riso, dolci; avanzi di carne, pesce, formaggi; carta assorbente da cucina, fazzoletti/tovaglioli di carta; fiori recisi; filtri di tè o tisane, fondi di caffè; resti di cibo cotti o crudi sminuzzati; gusci di crostacei, gusci di uova, gusci di frutta secca; scarti di frutta e verdura;
 - iv. VERDE o VEGETALE: materiale lignocellulosico derivante dallo sfalcio dell'erba e dalla potatura di piante sia pubbliche che private;
 - v. VETRO: frazione recuperabile costituita da vetro (bicchieri, vasi, bottiglie, frammenti di varia origine);
 - vi. LATTE/BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata o alluminio;
 - vii. RAEE: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (quali: frigoriferi, frigocongelatori, TV, monitor, radio, telefoni, lavatrici, altri elettrodomestici, computer, telefoni cellulari, telecomandi, caricabatterie, tubi fluorescenti), di origine domestica o analoghi per quantità e qualità, così come definiti nel decreto legislativo n. 151 del 2005 ed elencati negli allegati 1.a e 1.b al decreto medesimo;
 - viii. LEGNO (pallet, cassette della frutta, rami, mobili, parquet, perline, steccati);
 - ix. OLII E GRASSI VEGETALI/ANIMALI (olio, burro, strutto e grassi vari usati per cucinare i cibi);
 - x. FERRO o METALLI (Parti in ferro di biciclette, infissi in metallo, mobili metallici, strutture delle zanzariere, tapparelle in metallo, pentole, etc...);
 - xi. PLASTICA: plastica diversa da quella per imballaggio quale a titolo di esempio polistirolo isolante, arredi per la casa e da giardino, oggetti in plastica;
- i. RIFIUTI RPS: rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - j. RIFIUTO SECCO RESIDUO: tutte le frazioni di rifiuto urbano di piccole dimensione che non sono oggetto di raccolta differenziata attivata dal Comune;
 - k. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per natura o per peso o per dimensioni, non possono essere conferiti nei contenitori per rifiuto secco residuo dei rifiuti indifferenziati o riciclabili, ma devono essere oggetto di raccolta distinta; si intendono ricompresi anche gli pneumatici di provenienza domestica;
 - l. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP): con riferimento all'allegato I, alla Parte quarta, al decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 205/2010, sono pericolosi i seguenti rifiuti: accumulatori al piombo, olio minerale esausto, contenitori etichettati T e/o F (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.);
 - m. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI: i rifiuti speciali non

- pericolosi prodotti dalle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e terziarie che soddisfano i criteri di assimilazione, così come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- n. produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - o. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene
 - p. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;
 - q. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - r. raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che detti rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
 - s. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - t. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - u. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - v. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
 - w. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - x. sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati a un ulteriore impiego o al consumo;
 - y. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - z. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
 - aa. piattaforma (o stazione) ecologica: area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (essa è custodita e accessibile soltanto in orari prestabiliti);

- bb. Isola ecologica o centro di raccolta: area attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sprovvista di impianti di base per il primo trattamento di materiali (essa è custodita e accessibile soltanto in orari prestabiliti);
- cc. frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto contenuto di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- dd. frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- ee. rifiuti speciali recuperabili : si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- ff. recupero: riguarda tutte le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cioè quelle che danno una destinazione ai rifiuti, o di una o più sostanze in essi contenute, diversa dallo smaltimento;
- gg. imballaggio: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- hh. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- ii. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali le punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- jj. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- kk. utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- ll. consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- mm. combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
- nn. combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata;
- oo. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

- pp. gestore del servizio di gestione dei rifiuti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi, ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
- qq. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- rr. rendiconto annuale: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD;
- ss. emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- tt. inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- uu. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività svolte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

art. 1.3 *Classificazione dei rifiuti*

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'ORIGINE, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di PERICOLOSITÀ, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti **urbani**:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Si definiscono Rifiuti Urbani interni i rifiuti di cui ai punti a) e b); si definiscono Rifiuti Urbani esterni i rifiuti di cui ai restanti punti.
4. Sono rifiuti **speciali**:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 185 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;

- f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato dai rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
 - m. gli imballaggi secondari e terziari al termine del loro uso, cioè i materiali adibiti a contenere merci al fine di facilitarne la manipolazione, il trasporto, l'esposizione fino alla vendita, e che non vengono acquistati dal consumatore.
5. Sono rifiuti **pericolosi**:
- a. i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
 - b. i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

art. 1.4 Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
 - c. i rifiuti radioattivi;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - e. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole e in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
 - f. le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n°281, nel rispetto della vigente normativa;
 - g. i materiali esplosivi in disuso;
 - h. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei corsi d'acqua gestiti da Terzi;
 - i. i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo e irrigui;
 - j. il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici e alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
 - k. i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla

sicurezza nazionale.

art. 1.5 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

- a. derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 152/06;
 - b. rifiuti sanitari che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
 - c. siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio ai sensi del D.lgs n. 4/2008, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06.
2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri dettagliati ai successivi articoli sono soggetti al Tributo Comunale sui Rifiuti secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale approvato dal Consiglio Comunale.
3. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse concordate dal Comune e dal Gestore, i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni, che verranno debitamente rese note, fornite dal Comune e dal Gestore del servizio pubblico.

art. 1.6 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art.195 , comma 1, lettera b, del D. Lgs. 152/06 si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo che:

- a. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett, a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), purché non contengano parti con un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto, anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 227 e segg del D. Lgs. 152/06;
 - inerti derivanti da lavorazioni edili con possibilità di conferimento mensile pari ad un peso di 600 kg.
- b. per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo e quantitative indicate al successivo art. 10;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale.

art. 1.7 Esclusioni dall'assimilazione

1. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso il centro di raccolta. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
2. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
3. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06;

art. 1.8 Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di raccolta

1. Il servizio di raccolta differenziata è garantito su tutte le aree del territorio del Comune ad eccezione di quelle che per motivazioni logistiche, di tipologia del servizio e dell'utenza, verranno gestite dai Comuni limitrofi a seguito di specifico accordo convenzionale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).

TITOLO 2. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

art. 2.1 Organizzazione della raccolta dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b. rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Titolo I;
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nel territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati potrà essere attuata mediante:
 - a. sistema "porta a porta";
 - b. centri di raccolta (isole ecologiche).
5. L'Amministrazione Comunale potrà attivare/potenziare i servizi, modificandone il sistema di raccolta al fine migliorare il servizio e di conseguire gli obiettivi prioritari indicati all'art. 2.2;
6. Per alcune tipologie di rifiuto, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione, raccolte differenziate a domicilio.
7. Per utenze abituali produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma definitiva.
8. Le modifiche al presente regolamento relative alla variazione dei giorni, degli orari e della frequenza di raccolta porta a porta, dei giorni e degli orari di apertura del centro di raccolta, nonché le modifiche per l'attivazione/modifica di servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.2. e allo svolgimento di un migliore servizio per l'utenza potranno essere modificati con apposita delibera di giunta. In tale caso il regolamento pubblicato sul sito verrà aggiornato riportando nel frontespizio la data di revisione dello stesso e l'atto deliberativo di riferimento.

art. 2.2 Obiettivi

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dall'Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo. Essa è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di

ridurre i consumi energetici e le immissioni;

- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- e. raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

art. 2.3 Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs. 152/2006. come previsto dall'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, attraverso il Gestore del Servizio, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune definisce, unitamente al Gestore, le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni e speciali assimilati, provvedendo a:
 - a. definire, unitamente al Gestore, con apposito contratto, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione a future norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire frequenze e orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, di eventuali indicazioni del Gestore, se compatibili con l'organizzazione dei servizi;
 - e. definire, unitamente al Gestore, le articolazioni del servizio all'utenza e relative modalità organizzative del centro di raccolta comunale;
 - f. incentivare modalità di raccolta porta a porta che consentano di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata rispetto all'utilizzo di contenitori stradali.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nel rispetto di quanto definito nell'apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati.

art. 2.4 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nonché saranno tali da rispettare le caratteristiche previste nel Capitolato d'onori.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

art. 2.5 Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene presso impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima dell'invio a recupero o a smaltimento, mediante il sistema di pesatura e controllo presente in centro di raccolta.

art. 2.6 Norme generali relative a tutti i sistemi di raccolta

1. La raccolta "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro.
2. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con provvedimenti specifici, al fine di limitarne il più possibile la permanenza sul suolo, utilizzando contenitori/sacchetti all'uopo consegnati, davanti all'ingresso dell'abitazione/attività. Il soggetto gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti e l'utente dovrà provvedere a ritirare il contenitore, preferibilmente appena sarà svuotato, al fine di limitare l'occupazione del suolo pubblico;
3. Per le utenze condominiali, potranno essere previsti dei contenitori collettivi che dovranno essere esposti all'esterno della recinzione in tempo utile per permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori verranno forniti dall'Amministrazione Comunale.
4. È fatto obbligo agli utenti, o all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
5. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Gli utenti dovranno conferire il materiale nei contenitori/sacchetti nel modo più adeguato al fine di prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento o animali ed a tenere pulito il punto di conferimento.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
7. Coloro che risiedono in località non raggiungibili dagli automezzi incaricati del servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al normale servizio di raccolta.
8. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme a carattere generale:
 - a. è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
 - b. è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - c. è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;
 - d. l'esposizione dovrà avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre

- i disturbi alla popolazione, in corrispondenza del proprio ingresso all'abitazione;
- e. allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.
 - f. è fatto divieto di abbandono su marciapiedi o suolo pubblico in genere, di cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - g. è fatto obbligo agli utenti, o all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
 - h. è vietata la cernita ed il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza da parte di privati non autorizzati
 - i. è vietato il conferimento di rifiuti in contenitori di altri utenti.
9. La frazione di rifiuto da esporre è quella indicata da Calendario con i tempi e le modalità indicati nel presente regolamento. L'esposizione del rifiuto va effettuata in corrispondenza del civico dell'abitazione e deve essere ben visibile. L'utente dovrà provvedere alla rimozione dei contenitori svuotati attraverso il servizio porta a porta nel più breve tempo possibile e comunque entro le ore 20.30 del giorno di raccolta. L'utente, qualora il rifiuto esposto non venga accettato e riporti quindi un tagliando informativo di errato conferimento, dovrà rimuovere dal suolo pubblico il sacco/contenitore nel più breve tempo possibile e comunque entro le 20.30 del giorno di raccolta di tale frazione.
10. La distribuzione dei sacchi e dei contenitori avverrà presso il centro di Raccolta in via Roma. L'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di installare dei distributori automatici in diverse zone del territorio al fine di favorire un più facile accesso ai materiali necessari per effettuare la raccolta dei rifiuti.

TITOLO 3. RACCOLTE DOMICILIARI DEI RIFIUTI INTERNI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI

art. 3.1 Calendario di raccolta domiciliare dei rifiuti interni.

1. I servizi porta a porta per la raccolta dei rifiuti interni sono previsti nelle giornate indicate in tabella:

Tipologia	Giorno
Umido	Lunedì e giovedì per tutti gli utenti interessati; Lunedì, giovedì e sabato per utenze quali bar, ristoranti, mense, utenze non domestiche particolari che hanno richiesto il kit per la raccolta dell'organico; Sabato nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto per tutti gli utenti interessati
Carta	Giovedì
Vetro-lattine	Sabato
Imballaggi in plastica	Lunedì
Secco Residuo	Giovedì

2. Nel caso di coincidenza dei giorni di raccolta con quelli festivi il servizio viene comunque effettuato con esclusione dei giorni 1 gennaio e 25 dicembre.
3. I giorni e la frequenza del servizio di raccolta domiciliare potranno essere modificati con delibera di giunta; in tale caso il regolamento pubblicato sul sito verrà aggiornato riportando nel frontespizio la data di revisione dello stesso e l'atto deliberativo di riferimento.
4. Tutte le frazioni differenziate devono essere esposte la notte precedente al giorno stabilito per la raccolta, non prima delle ore 21,00 e non oltre le 6,00; è fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai sacchi o ai contenitori dei rifiuti da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia sul suolo pubblico sia, laddove strettamente necessario, in aree private.
5. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti interni verrà effettuato dalle ore 6:00 alle ore 12:00 del giorno previsto a calendario.
6. Nel Comune viene attivato un sistema di raccolta differenziata domiciliare che comprende la raccolta separata delle seguenti tipologie di rifiuto le cui modalità di separazione vengono meglio illustrate nel presente titolo;
- a. Raccolta domiciliare di F.O.R.S.U. (frazione organica);
 - b. Raccolta domiciliare di CARTA;
 - c. Raccolta domiciliare di VETRO/BARATTOLAME;
 - d. Raccolta domiciliare di IMBALLAGGI DI PLASTICA;
7. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle deliberazioni di Giunta di attuazione.

art. 3.2 Raccolta differenziata RIFIUTI ORGANICI (F.O.R.S.U.)

1. COME RACCOGLIERE

Ogni utente (o gruppo di utenti, nel caso di condomini) deve utilizzare un contenitore in plastica

rigida, che dovrà essere collocato sul ciglio stradale ove abitualmente viene posto il sacco dell'immondizia nei giorni di raccolta previsti, secondo gli orari e con le modalità di cui al presente regolamento. Gli operatori svuoteranno il contenuto nel camion e restituiranno il contenitore all'utente che dovrà avere cura di ritirarlo sollecitamente. I "grandi utenti", quali bar, ristoranti, mense, condomini, ecc. dovranno dotarsi di bidoni carrellati da almeno 120 lt. circa svuotabili meccanicamente con gli automezzi impiegati nel servizio. La pulizia e la custodia dei contenitori prima e dopo i conferimenti è a cura dei singoli utenti. Per motivi d'igiene e di qualità della frazione raccolta gli utenti dotati di contenitore da 20 l dovranno utilizzare i sacchetti di carta forniti.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE

Contenitori utenze domestiche
Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo - Capacità 20 l – Colore Marrone
Contenitore areato in plastica - Capacità 10 l - Colore Marrone
Dotazione annua: 100 sacchi in carta con fondello. Capacità 10 l
Contenitori utenze non domestiche
Come domestiche o in alternativa contenitore carrellato 120 l o 240 l o 360 l - Colore Marrone.

3. COSA RACCOGLIERE

- Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti), filtri usati di tè, camomilla, fondi di caffè, pane.
- Tovaglioli o fazzoletti di carta, pezzi di carta bagnata o unta (purché non cerata, plastificata, poliaccoppiata con alluminio)
- Bucce e scarti di frutta, noccioli e gusci, avanzi di frutta e verdura anche avariati.
- Scarti di carne e pesce, ossa, lisce.
- Gusci d'uovo, di noci, nocciole,
- Piccole quantità di fiori.
- Piccole quantità di ramaglie
- Fibre naturali (cotone, lino, lana pura, canapa)
- Segatura, paglia, piume, penne
- Cenere e mozziconi di sigaretta senza filtri
- Lettiere biodegradabili per animali domestici
- Tappi in sughero

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile introdurre negli appositi contenitori rifiuti quali: carbone e fuliggine, residui di pulizia, pannolini e assorbenti igienici, ecc.

4. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche è effettuato due volte la settimana nel periodo Settembre/Maggio e tre volte settimana da Giugno a Settembre.

Il servizio di raccolta domiciliare per le utenze non domestiche che sono dotate di kit dell'umido è effettuato tre volte la settimana durante l'anno.

5. AUTOCOMPOSTAGGIO

In alternativa alla suddetta modalità è possibile procedere mediante autocompostaggio all'interno dell'area verde di proprietà privata, avendo cura di evitare la diffusione di odori e liquami. Il Composter verrà consegnato in Comodato Gratuito.

Durante il regime transitorio i possessori del composter avranno diritto al passaggio della raccolta dell'umido con contenitore.

Al termine del regime transitorio successivo all'avvio del servizio verrà istituito, con apposita delibera di giunta, il registro dei compostatori e verranno definiti i criteri e le modalità di riduzione della tariffa.

art. 3.3 Raccolta Differenziata CARTA E CARTONE

1. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, ed il tutto deve essere ripiegato, schiacciato ed inserito in contenitori di carta o scatole di cartone a perdere oppure confezionato in modo tale da evitare ogni possibile dispersione di materiali. In alternativa il conferimento potrà avvenire utilizzando dei contenitori rigidi reperiti direttamente dall'utente che dovrà provvedere a confezionare il materiale in modo tale da evitare la dispersione del contenuto. La carta dovrà essere collocata sul ciglio della strada, ove abitualmente vengono lasciati i sacchi dell'immondizia. I materiali voluminosi (oltre 1,00 mc circa) dovranno essere conferiti direttamente a cura degli utenti presso il centro di raccolta.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE

Contenitori utenze domestiche*
Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; - Capacità 35 l; Colore Verde oliva. Comunque gli utenti hanno facoltà di esporre il rifiuto inserito in sacchetti di carta qualsiasi, o scatole di cartone qualsiasi o senza contenitore, ma legato.
Contenitori utenze non domestiche
Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore 120 l, 240 l, 360 l, 1.000 l - Colore Bianco.

3. COSA RACCOGLIERE

- Giornali e riviste;
- Opuscoli;
- Sacchetti in carta;
- Libri e quaderni;
- Scatole in cartone e cartoncino (confezioni di pasta e altri prodotti).
- Tetrapak, in piccola percentuale.

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile esporre per la raccolta rifiuti quali: bicchieri e piatti in carta, carta oleata o plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, ecc.

4. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato settimanalmente il Giovedì.

art. 3.4 Raccolta Differenziata VETRO E LATTINE

1. COME RACCOGLIERE

I contenitori di vetro, risciacquati e senza tappo, e lo scatolame di piccole dimensioni, dovranno essere collocati esclusivamente in bidoni rigidi distribuiti dall'Amministrazione Comunale. Per quelle utenze che dovessero necessitare di contenitori di capacità superiore (bar, ristoranti, mense, condomini, etc...), saranno ammessi solo contenitori carrellati e ribaltabili meccanicamente come quelli utilizzati per i rifiuti organici. Sono pertanto assolutamente vietate le borsette, gli shoppers, i sacchi e le scatole di cartone, per i quali, ove fossero utilizzati non verrà effettuato il ritiro. Si sottolinea inoltre che per logiche ragioni di sicurezza, nei contenitori di cui sopra non dovranno essere inserite lastre di vetro o cocci di vetro, per i quali l'utente dovrà recarsi personalmente al centro di raccolta del Comune e conferirli in appositi contenitori.

Il materiale conferito dovrà essere pulito e non contenere residui solidi e liquidi di alcun tipo.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE

Contenitori utenze domestiche
Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo - Capacità 35 l - Colore Blu.
Contenitori utenze non domestiche
Come domestiche o in alternativa contenitore carrellato 120 l o 240 l - Colore Blu

2. COSA RACCOGLIERE

- Bottiglie e contenitori di vetro;
- Bicchieri;
- Barattolame e scatolame vario, comprese le lattine.

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile introdurre negli appositi contenitori oggetti in porcellana, ceramica e cristallo.

3. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato settimanalmente il Sabato.

art. 3.5 Raccolta Differenziata della PLASTICA

1. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio. Le bottiglie ed il resto del materiale devono essere opportunamente schiacciati. Il materiale deve essere conferito utilizzando i sacchi a

perdere, di colore giallo, appositamente messi a disposizione dal Comune, i quali vanno esposti chiusi. La Giunta Comunale potrà variare il colore del sacco in funzione di specifiche esigenze di organizzazione del servizio.

Il materiale conferito dovrà essere pulito e non contenere residui solidi o liquidi di alcun tipo.

2. CARATTERISTICHE DEL SACCO

Contenitori utenze domestiche
Dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente in base al numero di componenti del nucleo familiare - Capacità 110 l - Colore Giallo
Contenitori utenze non domestiche
Dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente - Capacità 110 l - Colore Giallo

3. COSA RACCOGLIERE

Tutti i prodotti ammessi dai consorzi di recupero del materiale, tra cui:

- gli imballaggi siglati con PE, PET, PVC, PP,
- bottiglie,
- confezioni rigide per dolciumi,
- buste e sacchetti per alimenti,
- vaschette per alimenti,
- vaschette per gelati,
- contenitori di yogurt,
- film e pellicole anche da imballaggi,
- barattoli, coperchi, flaconi per detersivi,
- regge in plastica, in modesta quantità,
- imballaggi in polistirolo di modeste dimensioni e modesta quantità
- cassette e reti per frutta e verdura, in modesta quantità.

Tutto quanto non indicato nell'elenco di cui sopra non verrà raccolto. A titolo esemplificativo non sarà possibile introdurre nei sacchi Musicassette, videocassette e CD, Negativi fotografici, Lamette usa e getta, Piatti, posate e bicchieri in plastica, Giocattoli in plastica;

Tenuto conto che i consorzi di recupero degli imballaggi in plastica tendono a variare frequentemente le tipologie merceologiche da avviare al riciclaggio, il presente elenco potrà essere oggetto di modifiche. Tali modifiche verranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In tale caso il regolamento pubblicato sul sito verrà aggiornato riportando nel frontespizio la data di revisione dello stesso e l'atto deliberativo di riferimento

4. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato settimanalmente il Sabato.

art. 3.6 Raccolta indifferenziata del rifiuto SECCO RESIDUO

5. COME RACCOGLIERE

Il rifiuto secco residuo e quello speciale assimilabile al secco deve essere conferito, a cura del produttore, mediante appositi sacchi messi a disposizione dal Comune di adeguata capacità e colore grigio semitrasparente. Il sacco dovrà essere opportunamente chiuso al fine di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

6. CARATTERISTICHE DEL SACCO

Contenitori utenze domestiche
Dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente in base al numero di componenti del nucleo familiare - Capacità 60 l - Colore Grigio semitrasparente
Contenitori utenze non domestiche
Dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente - Capacità 110 l - Colore Grigio Semitrasparente In alternativa dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente - Capacità 60 l - Colore Grigio Semitrasparente (dotazione doppia rispetto alla soluzione base) In aggiunta possibile fornitura di contenitore 360 l, 660 l, 1000 l – Colore Grigio

Per le utenze domestiche in condominio possono essere previste soluzioni analoghe a quelle per le non domestiche. La Giunta Comunale potrà variare il colore del sacco in funzione di specifiche esigenze di organizzazione del servizio

7. COSA RACCOGLIERE

Tutte le frazioni di rifiuto urbano di piccole dimensione che non sono oggetto di raccolta differenziata attivata dal Comune

8. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio di raccolta domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato settimanalmente il Giovedì

9. DISTRIBUZIONE E RESTITUZIONE DEI SACCHETTI

Il ritiro dei sacchetti per la raccolta porta a porta della frazione secca (cd. sacchi grigi) avviene attraverso il distributore automatico situato nel centro di raccolta di via Roma,2. Ogni rotolo prelevato è costituito da 10 sacchetti con una capacità di 60 l per le utenze domestiche e di 110 l per le utenze non domestiche.

Ogni utente, in funzione della tipologia e del numero di componenti/categoria, ha a disposizione un volume annuo per lo smaltimento della frazione secca già considerato nel ruolo che viene emesso annualmente.

Qualora l'utente prelevi un numero di sacchi il cui volume annuo sia superiore a quello previsto in tariffa dovrà pagare il volume eccedente. Le modalità di pagamento ed i quantitativi previsti ~~nel ruolo~~ sono ~~approvati con apposite~~ stabiliti nel regolamento del tributo TARI ~~tributario~~. La tariffa da applicarsi al volume eccedente di secco residuo prodotto (di seguito "Tariffa supero secco" – [€/l]) viene deliberata con le modalità tempo per tempo vigenti,

Qualora l'utenza cessi (ES: cambio residenza, chiusura attività, etc...) ~~questa~~ può rivolgersi presso l'ecosportello per la restituzione dei sacchi grigi non utilizzati destinati alla raccolta della frazione secca. L'ecosportello provvederà a valutare se tali sacchi rientrano nel quantitativo già considerato nell'emissione del ruolo o se eccedono rispetto allo stesso; in tal ultimo caso l'ecosportello provvederà a scorporare il volume di sacchi restituito dall'eventuale volume eccedente al fine di applicare la "tariffa di supero" al solo volume eccedente utilizzato.

La restituzione dei rotoli dovrà essere effettuata presso l'ecosportello, salvo casi particolari di grossi quantitativi di sacchi per i quali si concorderanno le modalità con l'ecosportello stesso, entro un mese dalla data di cessazione dell'utenza.

art. 3.7 Raccolta dei rifiuti urbani INGOMBRANTI

1. Premesso che l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo è vietato e premesso altresì che il ritiro dei rifiuti urbani domestici ingombranti è un'articolazione del servizio di raccolta, il conferimento di tali beni obsoleti deve avvenire su chiamata diretta da parte dell'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
2. L'Appaltatore effettua un servizio domiciliare di ritiro rifiuti ingombranti alle utenze domestiche programmato il primo Sabato di ogni mese; in caso di festività il servizio verrà effettuato il primo sabato non festivo successivo.
3. Il ritiro viene effettuato in prossimità del domicilio degli utenti che espongono i rifiuti ingombranti per un massimo di 2 mc su suolo pubblico o privato ma accessibile con furgone.
4. Ogni servizio di raccolta rifiuti ingombranti prevede un massimo di 10 prelievi, prenotati dall'utente attraverso il numero verde.
5. L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minor spazio possibile e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
6. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico o lungo percorsi pedonali a servizio di luoghi pubblici quali scuole, municipio, biblioteca, etc....
7. In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i rifiuti ingombranti possono essere immessi negli appositi contenitori predisposti nei centri di raccolta.

TITOLO 4. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

art. 4.1 Generalità

1. I rifiuti urbani particolari, così come identificati dal presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento e non possono comprendere i rifiuti particolari provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione.
2. E' tassativamente vietato il conferimento di Rifiuti Urbani Particolari nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
3. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio da stabilirsi con deliberazioni di Giunta comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari si svolge attualmente nel territorio Comunale con le modalità di seguito riportate.

art. 4.2 Raccolta Differenziata PILE E BATTERIE ESAURITE

1. Nelle more dell'applicazione del Decreto n. 476 del 1997/11/20, le pile e le batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli), devono essere conferite in contenitori ubicati negli appositi spazi del territorio comunale nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita. I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti. E' a carico del Gestore la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.
2. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il centro di raccolta.
3. Sono escluse da questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

art. 4.3 Raccolta Differenziata FARMACI scaduti o non utilizzati

1. I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie comunali e private. Il Gestore provvede alla periodica raccolta, allo stoccaggio e allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.
2. I farmaci scaduti o non più utilizzati potranno essere conferiti anche presso i centri di raccolta attrezzati.

art. 4.4 Raccolta Differenziata Scarpe, INDUMENTI ed abiti usati

1. Le scarpe, gli indumenti e gli abiti usati possono essere immessi negli appositi contenitori gestiti dalle Associazioni di volontariato convenzionate con il Comune ed installati presso gli appositi spazi del territorio comunale individuati a tale scopo dall'Amministrazione. In alternativa possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale;
2. Le associazioni provvedono al periodico svuotamento di detti contenitori con ripulitura dello spazio circostante.

art. 4.5 Raccolta Differenziata Contenitori utilizzati per PRODOTTI

TOSSICI e/o infiammabili

1. Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
2. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi anche i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. I contenitori, possono essere conferiti presso i centri di raccolta attrezzati.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, essi possono anche essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi metallici.

art. 4.6 Raccolta SIRINGHE abbandonate

1. Sono considerati rifiuti urbani particolari anche le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine scambiatrici.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale ed inviati alla termodistruzione.

art. 4.7 Raccolta differenziata degli OLII MINERALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, punti 3 e 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.95 "attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" e dell'art. 2, punto 4 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n.392 "Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, è obbligato a:
 - mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ma a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
3. Coloro che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli e i filtri usati estratti nell'esercizio dell'attività propria.

art. 4.8 Raccolta differenziata delle BATTERIE PER AUTOVEICOLI

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al centro di raccolta.

art. 4.9 Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria.
2. nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 151/2005, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/1 997.
3. per evitare disservizi in tale fase transitoria, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico che hanno esaurito la loro durata devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti al centro di raccolta a cura del detentore.

art. 4.10 Raccolta Differenziata Conferimento dei rifiuti VEGETALI provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani possono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - a. mediante autocompostaggio all'interno dell'area verde di proprietà privata, avendo cura di evitare la diffusione di odori e liquami.
 - b. conferiti al centro di raccolta.
2. sono vietate forme di smaltimento diverse da quelle sopra descritte.
3. L'Amministrazione Comunale, verificata l'esigenza di ampliare e potenziare il servizio di raccolta del verde, può prevedere l'attivazione di un servizio dedicato di ritiro domiciliare del rifiuto derivante da taglio erba, potature, orti, etc....

TITOLO 5. CENTRI DI RACCOLTA

art. 5.1 Caratteristiche del servizio

1. Il comune di Gardone Val Trompia è dotato di un Centro di Raccolta Rifiuti (CdR) sito in via Roma, 2 aperta al pubblico e presidiata per 52 settimane all'anno.
2. Il servizio erogato nel centro di raccolta è destinato ai cittadini residenti nel Comune ed a tutte le attività che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Le attività produttive potranno usufruire del servizio limitatamente ai rifiuti assimilabili, così come individuati nel titolo I del presente Regolamento.

art. 5.2 Caratteristiche del servizio

1. Il centro di raccolta è una struttura attrezzata, recintata, custodita presso la quale gli utenti possono direttamente conferire diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato.
2. All'interno dell'area sono dislocati contenitori/cassoni/container nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, integrate da eventuali disposizioni dettate dal soggetto gestore, per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato.
3. Quando un contenitore è giunto a riempimento, il materiale viene trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia di rifiuto.
4. Il centro di raccolta comunale sarà utilizzato dal soggetto gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.
5. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, il Comune potrà attivare tali nuove raccolte. Potrà essere effettuata inoltre la pesatura del materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

art. 5.3 Rifiuti conferibili

1. A seguito della messa in esercizio del "Centro di Raccolta" presso l'area di via Roma, 2 avvenuta con D.G.C n. 23 del 18.02.2016 possono essere conferiti i seguenti rifiuti previo allestimento degli idonei spazi:

CER	Descrizione	Centro di Raccolta
80318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli alla voce 080317	X
150101	Imballaggi Carta e Cartone	X
150102	Imballaggi in plastica	X
150103	Imballaggi in legno	X
150104	Imballaggi metallici	X
150105	Imballaggi in materiali composti	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X

150107	Imballaggi in vetro	X
150109	Imballaggi in materia tessile	X
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze	X
150111	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (T/FC)	X
160103	Pneumatici fuori uso	X
160107	Filtri Olio	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X
160504	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X
200101	Carta e Cartone	X
200102	Vetro	X
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X
200110	abbigliamento	X
200111	prodotti tessili	X
200113	Solventi	X
200114	Acidi	X
200115	Sostanze Alcaline	X
200117	Prodotti Fotochimici	X
200119	Pesticidi	X
200121	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	X
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X
200125	Oli e grassi commestibili	X
200126	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20125	X
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X
200129	detergenti contenenti sostanze pericolose	X

200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X
200131	medicinali citotossici e citostatici	X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X
200133	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	X
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X
200137	legno, contenente sostanze pericolose	X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X
200139	Plastica	X
200140	Metallo	X
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X
200201	Rifiuti biodegradabili (limitati a sfalci e potature)	X
200202	Terra e roccia	X
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	X
200302	rifiuti dei mercati	X
200307	Rifiuti ingombranti	X

2. Il D.Lgs. 152/06 art. 198 c. 2 enuncia inoltre che "I comuni, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani **con appositi regolamenti** che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani". Pertanto oltre ai rifiuti indicati nella tabella verranno previste le seguenti due aree:

- individuazione di una parte delimitata dell'area che contiene il Centro di Raccolta per ottimizzare le operazioni di spazzamento stradale. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità il gestore vi può conferire i rifiuti derivanti dallo spazzamento strade (Cer 200303) in un container appositamente predisposto; tali rifiuti vengono avviati a recupero al riempimento della volumetria utile;
- individuazione di una parte delimitata dell'area che contiene il Centro di Raccolta per ottimizzare le operazioni di svuotamento cestini stradali ed agevolare le utenze con necessità straordinarie di conferimento di rifiuto secco residuo. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il gestore e l'utenza possono conferire i rifiuti non altrimenti separabili, derivanti dallo svuotamento cestini o da produzione domestica (Cer 200301) in un cassonetto appositamente predisposto con sacchetti grigi forniti dal Comune; tali rifiuti vengono avviati a recupero con cadenza settimanale;

3. Non sono ammessi rifiuti diversi da quelli sopra indicati per tipologia, quantità, condizioni di

conservazione.

4. Il gestore accetterà il solo conferimento dei rifiuti previsti dall'autorizzazione al funzionamento del centro di raccolta rilasciato dall'ente competente.

art. 5.4 Orari, calendario e modalità di accesso.

1. Gli orari ed il calendario settimanale di apertura sono i seguenti:

Lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	Venerdì	sabato	Domenica	Ore totali Settimanali
14.00-18.00	8.30-12.30	14.00-18.00	8.30-12.30	12.00-18.00	8.30-12.30 14.00-19.00		31

2. Gli orari e il calendario di apertura del centro di raccolta possono essere modificata con specifica delibera di giunta; in tal caso il regolamento pubblicato sul sito verrà aggiornato riportando nel frontespizio la data di revisione dello stesso e l'atto deliberativo di riferimento.

3. Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti da parte dell'utenza.

4. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta dovrà essere effettuato a cura del produttore.

5. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente:

a. - tutti i cittadini residenti nel territorio comunale di Gardone Val Trompia

b. - tutte le utenze non domestiche (aziende, uffici, negozi, ecc.) ubicate sul territorio comunale di Gardone Val Trompia e regolarmente iscritte negli elenchi degli utenti della Tariffa Rifiuti.

6. Il Gestore potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire.

7. Al termine dei lavori di riqualificazione del centro di raccolta l'utenza potrà accedere all'impianto esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera magnetica o elettronica messa a disposizione e distribuita dall'Amministrazione comunale.

art. 5.5 Attività di conferimento

1. L'utente che intende conferire i rifiuti all'centro di raccolta deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

2. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti tramite pesatura.

3. I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente il quale, qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

4. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.

5. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 5.3 o in difformità alle norme del presente Regolamento.

6. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'isola, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

art. 5.6 Gestione del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta offre i seguenti servizi:
 - a. presidio con personale adeguatamente formato durante gli orari di apertura;
 - b. supporto degli utenti durante le operazioni di conferimento materiali, monitorando il corretto conferimento dei rifiuti ed il rispetto delle prescrizioni normative e di sicurezza;
 - c. pesatura, qualora necessaria delle frazioni di rifiuto;
 - d. compilazione dei documenti ambientali obbligatori per la corretta gestione dei centri di raccolta (Schedario numerato, Registri carico e scarico per rifiuti pericolosi, formulari trasporto rifiuti ecc.) ed esecuzione attività di quanto richiesto dagli organi competenti in materia di autorizzazioni degli scarichi comprese eventuali analisi;
 - e. pulizia dell'area interna e degli accessi esterni (incluse le operazioni di sgombero neve) e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria del CdR ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a del DPR 380/2001, comprese quelle relative alle attrezzature informatiche per il controllo degli accessi, delle aree e delle recinzioni esterne (per queste ultime anche in seguito ad atti vandalici);
 - f. distribuzione dei contenitori e dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata interna;
 - g. distribuzione dei composte;
 - h. mantenimento delle condizioni igieniche e di sicurezza della piattaforma;
 - i. adempimento di quanto previsto nel contratto di appalto;
 - j. monitoraggio del centro di raccolta finalizzato a evitare furti, manomissioni, etc...
2. Gli Addetti al centro di raccolta dovranno:
 - a. informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - b. tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
 - c. comunicare all'Ufficio competente del Gestore e del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - d. indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - e. comunicare al Comune eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione del centro di raccolta.
3. Potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;
4. L'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.

art. 5.7 Modalità di smaltimento

1. Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti esclusivamente dal gestore previa autorizzazione/delega.
2. È escluso il prelievo di qualsiasi materiale senza preventiva autorizzazione del Comune.

art. 5.8 Sicurezza della struttura

1. Al fine di consentire le operazioni di utenti e operatori in condizioni di sicurezza, l'utenza dovrà evitare azioni che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella di altre persone, evitando in particolare di sporgersi dalle barriere di protezione, di entrare nei contenitori del materiale, evitare lavorazioni del materiale all'interno dell'impianto, evitare qualsiasi utilizzo di strumenti e

attrezzature dell'impianto, ecc..

2. Gli operatori dovranno adottare tutte le azioni necessarie ad evitare rischi per tutte le persone all'interno della struttura, con particolare riferimento alla custodia e all'utilizzo di strumenti ed attrezzature. Dovranno altresì verificare il corretto stoccaggio dei materiali, al fine di evitare crolli, cadute, fuoriuscite che possano recare danno a persone o cose.
3. Le operazioni di carico e scarico contenitori per i materiali da parte del soggetto incaricato dovranno avvenire in assenza di persone non autorizzate e dell'utenza. Tali operazioni, se eseguite nei periodi di apertura dell'impianto, dovranno essere precedute dalla chiusura temporanea e dall'allontanamento dell'utenza presente, non appena ultimate le operazioni di conferimento.

art. 5.9 Divieti

1. È fatto divieto espresso di:

- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nel centro di raccolta;
- b. conferire rifiuti diversi da quelli previsti nel regolamento e nelle autorizzazioni vigenti;
- c. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- d. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta;
- e. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dagli appositi contenitori/spazi di deposito;
- f. introdurre nel centro di raccolta materiali, rifiuti o altro non consentito, anche occultato all'interno di contenitori o materiale idoneo;
- g. introdursi nel centro di raccolta fuori dai giorni e dagli orari previsti dal Comune, salvo espressa autorizzazione.
- h. conferire qualsiasi tipologia e quantità di materiali negli appositi contenitori/spazi di deposito senza preventiva autorizzazione del personale incaricato.
- i. Conferire i rifiuti urbani speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso il centro di raccolta.

TITOLO 6. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

art. 6.1 Oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo;
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a. autosmaltimento dei rifiuti;
 - b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

art. 6.2 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

art. 6.3 Responsabilita' del detentore

1. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a. in caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

art. 6.4 Terre e rocce da scavo

1. 1. Le terre e rocce da scavo sono escluse dall'applicazione della parte IV del D.lgs 152/2006 nel caso in cui vengano riutilizzati ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. stesso.

TITOLO 7. RACCOLTA RIFIUTI URBANI ESTERNI

art. 7.1 Definizioni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

art. 7.2 Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni (SPAZZAMENTO STRADALE)

1. I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti dal presente Regolamento, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, ed in particolare riguardano le seguenti aree:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali;
 - b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - c. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati) ricadenti all'interno del centro abitato;
 - d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti: devono essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli - sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.); devono inoltre essere dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
 - e. le aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, piste ciclabili e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - f. le aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - g. i parcheggi pubblici in struttura o all'aperto.
2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - a. spazzamento di strade, piazze, parcheggi e porticati, lavaggi e sanificazione mirati;
 - b. diserbo stradale e dei marciapiedi;
 - c. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - d. rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni del territorio, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

La modifica al calendario degli spazzamenti, alla frequenza e alle zone servite, qualora non comporti modifiche sostanziali in termini economici o di servizio è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico o da suo preposto previa redazione di verbale di concordamento con il gestore;

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
3. Nell'organizzazione ed esecuzione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze.
5. I servizi di spazzamento stradale per specifiche esigenze quali manifestazioni, sagre, eventi dovranno essere prenotati al gestore con sufficiente anticipo;
6. Il servizio non viene svolto per quei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate di pertinenza di tratti e di strade statali e provinciali al di fuori del centro abitato comunale, che sono attivati dagli Enti competenti e rimangono a loro carico.

art. 7.3 *Attività di svuotamento CONTENITORI PORTARIFIUTI*

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere gestiti a cura del Gestore tutti i contenitori portarifiuti presenti sul territorio;
2. I contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuto;
3. E' fatto divieto danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 1.3) ed ingombranti.
4. E' inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

art. 7.4 *Conduzione di ANIMALI, raccolta e conferimento dei rifiuti*

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Il gestore si impegna a reintegrare con idonei sacchetti i dispenser presenti sul territorio;
4. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
5. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici

abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi.

6. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.

art. 7.5 Cantieri su aree pubbliche e private e piccoli interventi

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario. L'impresa dovrà inoltre provvedere alla pulizia delle caditoie circostanti qualora
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
4. I rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) non potranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa contribuente nel Comune di Gardone V.T., presso il centro di raccolta per una quantità massima di 0,5 m³/mese;

art. 7.6 Attività di VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

art. 7.7 Attività di Pulizia dei MERCATI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata

compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli esercenti del mercato rionale devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze.
3. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.
4. Gli esercenti devono sgombrare l'area da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

art. 7.8 Aree occupate da esercizi commerciali

1. I gestori di esercizi commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione di esercizi pubblici dovrà essere previsto che l'occupazione conseguente di aree pubbliche non impedisca la circolazione dei mezzi di raccolta.

art. 7.9 Servizi di igiene urbana per MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, etc..) da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

art. 7.10 Asporto degli DEPOSITI ABUSIVI

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate intervengono ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
7. Ove avvengono scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
8. In caso di inadempienza, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, qualora identificati.

art. 7.11 Manufatti posti su suolo pubblico

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

art. 7.12 Servizio di viabilità invernale durante le nevicate eccezionali

1. In caso di precipitazioni nevose eccezionali, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini

del mantenimento della disponibilità della rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e della viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica;

art. 7.13 Attività di raccolta RIFIUTI CIMITERIALI assimilabili all'urbano

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni.
2. I rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, quali giardinaggio, potature e sfalci, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani esterni, in particolare sarà favorito il recupero tramite compostaggio.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.
4. Il gestore dei cimiteri dovrà garantire il servizio interno di raccolta differenziata e rispettare il calendario e la frequenza della raccolta Porta a Porta.

art. 7.14 Divieti e obblighi degli utenti di spazi Pubblici

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, abbandonare e gettare rifiuti di qualsivoglia natura e qualsiasi quantità.
2. E' vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
3. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
4. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 3. saranno:
 - a. in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione;
 - b. in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

TITOLO 8. SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

art. 8.1 Informazioni all'utenza

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - a. giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b. modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c. modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d. modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e. servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f. modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti annualmente i dati relativi alla quantità dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica ed i risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

art. 8.2 Campagne di promozione e sensibilizzazione

1. Il Comune promuove, insieme al gestore, campagne periodiche di sensibilizzazione, di informazione e di educazione ambientale sulle tematiche concernenti la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata.
2. Le campagne informative e le iniziative effettuate verranno pubblicizzate attraverso il sito Comunale e il sito dedicato al servizio di igiene urbana.
3. L'amministrazione comunale studia e realizza, sulla base delle specifiche esigenze derivanti dall'analisi delle customer satisfaction soluzioni modificative e integrative dei servizi stessi anche con riferimento a particolari fasce

art. 8.3 Incentivi e agevolazioni

1. Il Comune può prevedere all'interno dello specifico regolamento di definizione della Tariffa per la gestione dei rifiuti agevolazioni per gli utenti finalizzate a diffondere, promuovere e incentivare buone pratiche nonché a perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata.
2. L'Amministrazione comunale può studiare e realizzare forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati. In particolare si possono prevedere le seguenti:
 - a. attestati di benemerenzza che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più

meritevoli e dell'impegno profuso;

- b. premi materiali che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
3. Potranno, inoltre essere previste agevolazioni tariffarie per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata.

TITOLO 9. IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

art. 9.1 Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono ai generali criteri di osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.
4. Dovranno inoltre assicurare la strumentazione necessaria alla raccolta (mezzi di trasporto, stoccaggio etc...) nonché l'effettivo riciclaggio dei materiali anche sotto forma di accordi , contratti ecc.. con aziende autorizzate del settore.
5. Nel caso di utilizzazione di strutture fisse dovranno essere concordate con il Comune e il Gestore e dovranno essere garantite la pulizia ed il decoro e rispettate le condizioni disposte in ordine alla viabilità ed occupazione del suolo pubblico.
6. Le Associazioni dovranno operare nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.

art. 9.2 Principi gestionali e requisiti

1. I principi gestionali a cui si dovranno attenere le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata, riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - e. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale, in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per potere collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del

riciclaggio materiali.

art. 9.3 **Condizioni operative**

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti.
2. Si fa comunque espresso divieto di raccolta per:
 - a. frazione umida dei rifiuti urbani;
 - b. verde da giardino;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti speciali assimilati;
 - e. oli e batterie auto.
3. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
4. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio e trasporto) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge.
5. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO 10. CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

art. 10.1 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

art. 10.2 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

art. 10.3 Controlli, accertamenti e vigilanza

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento, alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente: il Corpo di Polizia locale, gli agenti e funzionari del Comune
2. appositamente delegati (secondo le modalità previste da specifico ordinamento), gli altri soggetti allo scopo individuati dalla Legge.
3. Dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con ordinanza del Sindaco, possono, limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall'impresa stessa, accertare violazioni trasmettendo gli atti al Comune.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

art. 10.4 Sanzioni

1. Sono fatte salve le sanzioni determinate secondo quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo VI, capo I del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. Le violazioni delle principali disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate nell'allegato "A";
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis, del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancorché non previste nell'allegato "A" sono punite con una sanzione da € 25,00 a € 500,00;

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 90.
5. Ai sensi dell'articolo 16, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
6. Ai sensi dell'articolo 18 della citata Legge 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco di Gardone Val Trompia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
7. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o non sia stato presentato ricorso, il verbale di accertamento della violazione verrà inviato, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità amministrativa competente per le relative determinazioni.
8. Per le violazioni di cui al comma 2, del presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco di Gardone Val Trompia. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
9. Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'accertatore.
10. L'amministrazione Comunale può avviare campagne di accertamento sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati finalizzate alla sensibilizzazione dell'utenza. Le eventuali inosservanze riscontrate comporteranno l'applicazione di una sanzione come indicato nel presente articolo. Rimane a carico del trasgressore il recupero del materiale per il successivo corretto conferimento.
11. E' stabilita, in forza dell'art. 6 della legge n. 689/81 la responsabilità solidale del condominio per le trasgressioni dei singoli condomini; Qualora le campagne di controlli effettuate dal Comune di Gardone V.T. presso i condomini non consentano di identificare la singola utenza condominiale che ha violato le norme nazionali nonché quelle contenute nel presente regolamento, verrà comminata una sanzione al condominio, rappresentato dall'amministratore condominiale, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689;

art. 10.5 Abrogazione norme e Entrata in vigore

1. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile col presente Regolamento si intende abrogata.
2. Il presente Regolamento diventa esecutivo con le modalità e i tempi previsti dalla Legge.

Allegato "A – Principali sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento

Descrizione Violazione	Articolo	Comma	Sanzione
DISPOSIZIONI GENERALI			
Conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale	1.01	2	Da € 50,00 a € 500,00
Rischio di inquinamento a seguito di abbandono o rogo di rifiuti.	1.01	5	Da € 75,00 a € 500,00
RACCOLTA DOMICILIARE			
Conferimento non adeguato del rifiuto e mancato mantenimento del decoro del punto di conferimento. Posizionamento contenitori con intralcio o disagio alle operazioni di raccolta.	2.06	5	Da € 50,00 a € 500,00
Esposizione di rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta	2.06	8.a	Da € 50,00 a € 500,00
Obbligo di rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali	2.06	8.b	Da € 50,00 a € 500,00
Mancata protezione di oggetti appuntiti o contundenti inseriti nei contenitori/sacchi	2.06	8.e	Da € 50,00 a € 500,00
Cernita e recupero di rifiuti esposti dall'utenza	2.06	8.h	Da € 50,00 a € 500,00
Conferimento di rifiuto in contenitori di altri utenti	2.06	8.i	Da € 75,00 a € 500,00
Ritardato ritiro dei contenitori a seguito dell'avvenuta raccolta del rifiuto	2.06	9	Da € 50,00 a € 500,00
Ritardato ritiro di contenitori o sacchetti a cui è stato applicato il tagliando di errato conferimento	2.06	9	Da € 50,00 a € 500,00
Esposizione della frazione di rifiuto prevista a calendario in orari/giorni diversi da quelli stabiliti	3.01	4	Da € 50,00 a € 500,00
CENTRO DI RACCOLTA			
Conferimento rifiuti diversi da quelli previsti nel regolamento e nelle autorizzazioni vigenti	5.09	1.b	Da € 50,00 a € 500,00
Cernita del materiale conferito dagli utenti nel centro di raccolta	5.09	1.c	Da € 75,00 a € 500,00

Deposito di qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta	5.09	1.d	Da € 50,00 a € 500,00
Abbandono di qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dagli appositi contenitori/spazi di deposito presenti in isola	5.09	1.e	Da € 50,00 a € 500,00
Introduzione nel centro di raccolta di materiali, rifiuti o altro non consentito, anche occultato all'interno di contenitori o materiale idoneo;	5.09	1.f	Da € 75,00 a € 500,00
Accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione del personale preposto	5.09	1.g	Da € 50,00 a € 500,00
Conferimento di qualsiasi tipologia e quantità di materiali negli appositi contenitori/spazi di deposito senza preventiva autorizzazione del personale incaricato	5.09	1.h	Da € 50,00 a € 500,00
Conferimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso il centro di raccolta	5.09	1.i	Da € 75,00 a € 500,00
RACCOLTA RIFIUTI ESTERNI E SPAZZAMENTO STRADALE			
Conferimento nei cestini portarifiuti di RSU o Rifiuti assimilati agli urbani	7.03	3	Da € 75,00 a € 500,00
Mancata rimozione di deiezioni di animali dai luoghi pubblici	7.04	2	Da € 75,00 a € 500,00
Mancata pulizia dell'area di cantiere	7.05	1	Da € 75,00 a € 500,00
Distribuzione/lancio di volantini su aree pubbliche	7.06	1	Da € 50,00 a € 500,00
Mancata separazione frazioni di rifiuto da attività mercatale	7.07	2	Da € 50,00 a € 500,00
Mancata pulizia di area pubblica concessa per attività commerciali	7.08	1	Da € 50,00 a € 500,00
Mancata pulizia di area pubblica concessa per manifestazioni pubbliche	7.09	2	Da € 50,00 a € 500,00
Mancato mantenimento decoro manufatti posti su suolo pubblico	7.11	2	Da € 50,00 a € 500,00